



**Legge 23 settembre 2025 n. 132**

***Disposizioni e deleghe al Governo  
in materia di intelligenza artificiale***

## Contesto di riferimento

L'IA consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che consente un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione dei processi produttivi e dell'assegnazione delle risorse, la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni

- ❑ contribuisce al **conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico e sociale**
- ❑ a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, può **comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione**. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico

Dati Eurostat: Nel 2024 il 13,5 % delle imprese UE con almeno 10 dipendenti ha utilizzato sistemi di intelligenza artificiale, in aumento rispetto all'8 % del dato 2023

Dati Istat: Nel 2024 in Italia è cresciuta dal 5,0% all'8,2% la quota di imprese con almeno 10 dipendenti che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale

Necessità di un quadro giuridico dell'Unione che istituisca **regole armonizzate in materia di IA**

- ❑ promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'IA garantendo il buon funzionamento del mercato interno e consentendo a tali sistemi di beneficiare del principio della libera circolazione di beni e servizi
- ❑ creare maggiore fiducia sullo strumento attraverso la **promozione di un approccio antropocentrico**: l'IA è uno strumento per le persone, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani



## Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che “stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” c.d. AI Act

*Sistema di regole capace di bilanciare sviluppo tecnologico e protezione dei diritti fondamentali*

Obiettivi dell’AI ACT :

- migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale **antropocentrica** e affidabile
- garantire nel contempo un **livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione
- promuovere l’innovazione

**IL REGOLAMENTO È VINCOLANTE PER  
GLI STATI MEMBRI**

- ❑ **Art. 1 comma 2 legge 132/2025** - «Le disposizioni della legge si interpretano e si applicano conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689»
- ❑ **Art. 24 comma 2 lett. b) legge 132/2025** – «apportare alla normativa vigente ... le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento UE 2024/1689»

## Legge 132/2025 " *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale* "

- ❖ L'Italia è il primo Stato membro UE a dotarsi di una legge nazionale organica sull'IA
- ❖ 28 articoli suddivisi in sei Capi



### **CAPO I – Principi e finalità**

### **CAPO II – Norme settoriali**

- Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro
- Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione
- Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e governo della sanità digitale

### **CAPO III - Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione**

## **Finalità e campo di applicazione della legge (Art. 1)**

- ❖ dispone norme generali – “principi” – relativamente ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, con riferimento alla loro ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione
- ❖ promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una **dimensione antropocentrica**, dell'intelligenza artificiale, volto a **coglierne le opportunità**
- ❖ garantisce la vigilanza sui **rischi economici e sociali** dell'intelligenza artificiale e sull'**impatto sui diritti fondamentali**

## **Principi generali (Art. 3)**

I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto:

- ❖ dell'autonomia e del **potere decisionale dell'uomo**
- ❖ della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità
- ❖ **assicurando la sorveglianza e l'intervento umano**

«**Sistema di IA**»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con **livelli di autonomia variabili** e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, **deduce dall'input che riceve come generare output** quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

N.B. Ciò che contraddistingue strutturalmente un sistema di IA, e vale anche a distinguerlo da un generico “sistema decisionale automatizzato”, è il grado di autonomia nella generazione di risultati (output) rispetto al coinvolgimento umano e la capacità di autoapprendimento

## LE PREVISIONI IN MATERIA DI LAVORO

Regolamento europeo 1689/2024

*Un elemento centrale del Regolamento è il suo **sistema di classificazione del rischio** \*\*\**

*L'AI Act definisce quattro categorie di rischio per i sistemi di intelligenza artificiale*

- **RISCHIO INACCETTABILE** (sistemi vietati)
- **ALTO RISCHIO** (richiedono valutazioni e test di conformità obbligatori, obbligo di adozione di misure di sicurezza e gestione del rischio, trasparenza sulla modalità di funzionamento del sistema, supervisione umana)
- **RISCHIO LIMITATO** (devono rispettare alcuni principi di trasparenza e robustezza)
- **RISCHIO BASSO O NULLO**

*I sistemi utilizzati nell'ambito dell'«Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo» (Cfr. Allegato III punto 4 AI ACT) si considerano ad «ALTO RISCHIO» ovvero presentano un «rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche».*

*a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;*

*b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.*

*\*\*\*Definizione di rischio: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.*

### *Art. 11 - Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro*

Finalità che deve perseguire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro:

- ❖ migliorare le condizioni di lavoro
- ❖ tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori
- ❖ accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea



L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione

### *Art. 11 - Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro*

- ❖ L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.



Il datore di lavoro o il committente è **tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale** nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152

Il datore di lavoro è tenuto ad informare il prestatore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di: assunzione, conferimento dell'incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei prestatori



**L'art. 1 bis comma 6 del d.lgs. 152/1997** prescrive che tali informazioni debbano essere comunicate anche alle RSA o RSU competenti, ovvero, in mancanza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

**Art. 26, paragrafo 7 dell'AI ACT** - Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul posto di lavoro, i datori di lavoro devono informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti al sistema

**Art. 2 comma 11 dell'AI ACT** – Il regolamento non osta a che l'Unione o gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all'uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o incoraggino o consentano l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori.

### ***Art. 12 - Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro***

Al fine di **massimizzare i benefici e contenere i rischi** derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Obiettivi:

- ❖ definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo
- ❖ monitorare l'impatto sul mercato del lavoro
- ❖ identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale
- ❖ promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (10 ottobre 2025), sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni

### *Art. 14 - Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione*

Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di:

- incrementare l'efficienza della propria attività
- ridurre i tempi di definizione dei procedimenti
- aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese
- assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

**L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.**

Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

Provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### ***Art. 7 - Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario***

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.

L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.

I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un **supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica**, **lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.**

I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.



*Il Regolamento Ue 1689/2024 qualifica i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'assistenza sanitaria come "ad alto rischio"*

### ***Art. 10 - Governo della sanità digitale***

Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma sono attribuite all'AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale.

La piattaforma eroga servizi di supporto:

- a) ai **professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;**
- b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

### ***Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale - Art. 19***

La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD). La strategia è finalizzata a:

- coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia
- favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale,
- promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale
- indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale

### ***Autorità nazionali – Art. 20***

La qualifica di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale è attribuita a due soggetti:

- **l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** - responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di svolgere funzioni e compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale
- **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** - responsabile della vigilanza - ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie - dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e della promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza

## ***Art. 24 - Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale***

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

Nell'esercizio della delega di Governo deve attenersi a una serie di principi e criteri direttivi di carattere generale e specifico

### **CRITERI GENERALI**

Rinvio all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che reca principi e criteri di delega posti per l'attuazione delle norme dell'Unione europea (es . quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali; se necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti)

### **CRITERI SPECIFICI**

- previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale**
- apportare alla normativa vigente le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento UE 2024/1689
- al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni